

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA, SEZ. III BIS**

**R.G.N. 6680/2019**

**PARTI:**

- PROF.SSA GABRIELLA PAGANO, con il prof. Aldo Sandulli e l'Avv. Benedetto Cimino  
  

- ricorrente
  
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato –  
  

resistente
  
- PROF.SSA MARIA ANGELA ZANCA  
  

controinteressato

**ATTI IMPUGNATI:**

- decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;
- esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2);
- D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (Bando di concorso), (a) nella parte in

cui – riferendosi all’ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “*rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10), limitatamente all’ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l’intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; **(b)** nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “*pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8);

- **Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138**, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, nella parte in cui stabilisce che “*I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*” (art. 12, co. 2);
- qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

#### **CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO:**

- **PRIMO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 (MANCATA OSSERVANZA DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ,**

**PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI.**

**MALFUNZIONAMENTO DEL COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA CANDIDATA.**

Il non corretto funzionamento della tastiera del computer in dotazione alla candidata e la mancata immediata soluzione del problema ha precluso alla professoressa la possibilità di svolgere la prova scritta in un contesto di tranquillità e concentrazione e ha comportato una notevole riduzione del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: come ampiamente esposto con il ricorso introduttivo, la tastiera del pc non consentiva di disattivare il carattere maiuscolo. La candidata, nel timore che la prova redatta con il carattere maiuscolo potesse essere considerata riconoscibile, ha tentato ripetutamente di disattivarlo, in tal modo perdendo una rilevante porzione di tempo. Tale circostanza ha posto l'odierna ricorrente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati e ha comportato che, diversamente dalla *ratio* sottesa alla previsione di un procedimento tenuto con modalità telematiche, il sistema non è stato funzionale al migliore e più efficace svolgimento della prova da parte della concorrente.

- **SECONDO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 E DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2 E DELL'ART. 11, COMMA 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3 AGOSTO 2017, N. 138. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIFICATO AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE.**

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 8, co. 5 del Bando di concorso e art. 10, co. 2 del decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138), la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, mentre nella successiva prova

orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto. Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato: nel corso della prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche durante la prova scritta del successivo 13 dicembre 2018), ai candidati sono stati sottoposti quesiti consistenti nella soluzione di casi concreti;

- **TERZO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2, 9 E 12 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI. NON SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA.**

Diversamente da quanto previsto dalla norma di riferimento, (art. 8, commi 2 e 12 del Bando), la prova scritta non si è svolta in un'unica data su tutto il territorio nazionale (la prova scritta si è svolta la prima volta in data 18 ottobre 2018; la seconda volta, solo nelle regioni Sardegna e Lazio, in data 13 dicembre 2018) in tal modo determinando anche una situazione di vantaggio per alcuni candidati: coloro che hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione maggior tempo per la preparazione ed hanno conosciuto i quadri di riferimento, in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta, con due mesi di anticipo (i quadri pubblicati sul sito internet del MIUR in data 17 ottobre 2018, il giorno precedente la prima data degli scritti, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018, giorno precedente la seconda data degli scritti). Tale ultima circostanza ha comportato la violazione del Bando anche nella parte in cui prescrive la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno prima della data scritta. L'eventuale interpretazione del Bando nel senso di ritenere possibile il rinvio della prova scritta per una sola regione sede di concorso, comporterebbe l'illegittimità del Bando stesso per contraddittorietà (interpretato in tal modo, il Bando finirebbe col


prevedere da una parte l'unicità della prova, dall'altra la possibilità di svolgere la prova in date differenti).

### **CONCLUSIONI:**

- **in via cautelare**, disporre, con provvedimento cautelare monocratico da confermarsi in sede collegiale, l'ammissione con riserva dell'odierna Ricorrente alla prova orale per l'accesso al *Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 e/o le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione della professoressa;
- **nel merito**, annullare tutti i provvedimenti in questa sede gravati.  
Spese rifuse, ivi compresa – anche nella denegata ipotesi di compensazione delle spese – la refusione dell'importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis*, d.p.r. n. 115/2002 ss.mm.ii. (T.U. spese giustizia).

Pubblicato il 17/11/2021

N. 11855/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 06680/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6680 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Gabriella Pagano, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Maria Angela Zanca, non costituito in giudizio;

***decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione  
generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di  
approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la  
prova orale per l'accesso al Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami,***

*finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato sulla G.U. (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 e ulteriori atti indicati in ricorso*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO